

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO – NOVITÀ IN MATERIA DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Nella presente **scheda operativa** riepiloghiamo le principali **novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)** in tema di conciliazione tra vita privata e lavoro, con particolare riguardo ai **lavoratori subordinati** e agli **adempimenti a carico dei datori di lavoro**, anche in relazione all'anticipazione delle prestazioni INPS.

LEGGE DI BILANCIO – NOVITÀ IN MATERIA DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	
PREMESSA	La Legge di bilancio 2026 (L.199/2025) in vigore dal 1° gennaio 2026, interviene sul Testo Unico maternità e paternità (D.lgs. n. 151/2001) con l'obiettivo di favorire la genitorialità e la natalità, rafforzare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro; garantire maggiore continuità occupazionale; agevolare l'organizzazione aziendale in presenza di assenze per congedo.
INNALZAMENTO SOGLIA ETÀ DEI FIGLI PER I CONGEDI PARENTALI	L'art. 1, comma 219, della Legge n. 199/2025 modifica la disciplina del congedo parentale, con decorrenza 1° gennaio 2026, estendendo: ♦ l'età del figlio entro cui è possibile fruire del congedo parentale, da 12 a 14 anni; anche in caso adozione o affidamento, ora pari a 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età dello stesso. Restano invariati: ♦ i periodi massimi complessivi di congedo spettanti a ciascun genitore; ♦ le regole di alternanza tra madre e padre. La misura dell'indennità retributiva è differenziata: ♦ 30% della retribuzione media globale giornaliera (regola generale); ♦ 80% della retribuzione per le prime tre mensilità, se fruite entro il sesto anno di vita del figlio o ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
PERMESSI NON RETRIBUITI PER MALATTIA DEI FIGLI	L'art. 1, comma 220, modifica l'art. 47, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001, ampliando la tutela per malattia dei figli di età superiore ai tre anni. Dal 1° gennaio 2026 i permessi per malattia dei figli sono ampliati come segue: ♦ età del figlio: da 3 a 14 anni (in precedenza fino a 8 anni); ♦ durata massima: 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore (in precedenza erano 5); La fruizione resta alternativa tra i genitori.

	La disciplina resta invariata per i figli fino a 3 anni di età, per cui il congedo spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti. Si ricorda che i periodi di congedo per malattia del figlio non sono retribuiti, né dal datore di lavoro né dall'INPS.				
RIEPILOGO NOVITÀ SUI CONGEDI AI GENITORI	TIPOLOGIA DI CONGEDO	LIMITE DI ETÀ DEL FIGLIO – PRIMA	LIMITE DI ETÀ DEL FIGLIO – DOPO	DURATA MASSIMA	TRATTAMENTO ECONOMICO
	Congedo parentale	Fino a 12 anni	Fino a 14 anni	Invariata rispetto al regime previgente	Indennità INPS 30% (eventuale maggiorazione fino all'80% secondo regole vigenti ¹)
	Congedo per malattia del figlio (0–3 anni)	Fino a 3 anni	Invariato	Per tutta la durata della malattia	Non retribuito
	Congedo per malattia del figlio (da 3 anni)	Da 3 a 8 anni	Da 3 a 14 anni	10 giorni lavorativi annui (prima 5)	Non retribuito
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE: AFFIANCAMENTO ESTESO	Il comma 221 della legge di bilancio introduce infine una rilevante novità in materia di assunzioni a tempo determinato per ragioni sostitutive di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità o paternità. Sempre dal 1° gennaio 2026 si prevede che, oltre alla possibilità di assumere il sostituto fino a un mese prima dell'inizio del congedo, sia ora consentito: ♦ prolungare il contratto di lavoro del sostituto per un periodo di affiancamento post-rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito; ♦ l'affiancamento non può comunque superare il primo anno di età del bambino.				

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

¹ articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – Istruzioni nella circolare INPS n. 95/2025.